

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 26/07/2023

Proposta n.PDTD-2023-300 del 26.06.2023

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Il Direttore Dott. Giuseppe Sedda

OGGETTO: Prevenzione e controllo della Scrapie in Sardegna. Allevamenti sottoposti a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Indennizzo latte distrutto, azienda con cod.az. IT086OR004

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Antonella Zanza	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Efisio Deiana	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott. Giuseppe Sedda	(firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 5 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/03/2020 relativa al conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS), nonché la nota Prot. P.G./2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Oristano n. 108 del 12/04/2022, sulla presa d’atto della nota Prot. P.G. 2022/8144 del 04/03/2022 ad oggetto: “Proroga incarico al Dott. Roberto Puggioni Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile all’adozione e implementazione dell’atto Aziendale”;

ATTESO CHE con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

ACQUISITE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità:

- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza dell articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;
- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed

amministrativi da partedelle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), costituite a far data dal 01/01/2022;

RICHIAMATE le “Disposizioni transitorie” di cui all’art. 33 e le “Norme finali di rinvio” di cui all’art. 34 dell’Atto Aziendale definitivo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 24/01/2023 e dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la deliberazione n° 217 del 25/05/2023 con la quale il Direttore Generale della ASL di Oristano ha conferito l’incarico di sostituzione di Direzione della Struttura Complessa “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ)”, afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL 5 di Oristano al Dott. Giuseppe Sedda;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 10.5.1991 con la quale nell’elenco delle malattie denunciabili è inserita anche la “Scrapie”;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTI

- il Regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016
- i Regolamenti CE 852/04 e 853/04, il Regolamento UE 2017/625 e il D.lgs n. 193 del 2007 in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e di individuazione della relativa Autorità Competente;
- il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;
- il Regolamento CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto 30 ottobre 2007 “Abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovi-caprini”;

VISTA la Nota del Ministero della Salute n. 0018184 - P - 24/09/2013 riguardante il Regolamento CE n. 630/2013 che modifica gli allegati del Regolamento CE n. 999/2001 in particolare per quanto concerne le opzioni di intervento e le deroghe ministeriali nella gestione dei focolai;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 52/29 del 28.10.2015 inerente il “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015-2017” e il successivo aggiornamento del Piano adottato con Determinazione RAS n. 806 del 26.07.2016, così come prorogate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/35 del 20/02/2018 e n. 59/3 del 04/12/2018;

RILEVATO che secondo il disposto dell'art. 2, c.4 della succitata legge al proprietario è concessa un'indennità pari al 80% del valore del latte attribuito in sede del verbale di distruzione;

PRESO ATTO che il Dirigente veterinario, Dott. Efsio Deiana ha certificato che presso l'azienda zootecnica identificata dal codice IT086OR004 sono stati regolarmente distrutti mediante stabilimento autorizzato, 3000 (tremila) litri di latte ovino;

PRESO ATTO che il Dott. Agr. Alessandro Orunesu ha fornito perizia giurata di stima relativa al latte distrutto c/o l'azienda IT086OR004;

VISTA la documentazione agli atti del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - ASL di Oristano;

ACQUISITA la richiesta di indennizzo presentata dal titolare dell'azienda IT086OR004, ovvero del Sig. A.M, in attuazione del Provvedimento Sanitario Ordinario Prot. n. PG/2023/0021718 del 22.05.2023 emessa dal Direttore della Struttura Complessa di Sanità Animale della ASL di Oristano;

ACQUISITO il Provvedimento Sanitario Ordinario Prot. n. PG/2023/0021718 del 22.05.2023 emesso dal Direttore della Struttura Complessa di Sanità Animale della ASL di Oristano;);

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.07.2014 e le correlate note del Servizio “Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare” della RAS n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali si dà atto che la Regione non intende esercitare la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e che l'erogazione dell'indennizzo per animali abbattuti non può più essere effettuato dalla Regione Sardegna verso i privati operatori economici. “In proposito si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente”. “La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta”;

STABILITO che la spesa complessiva di € 5016 (cinquemilasedici,00) derivante dal presente atto, dovrà essere imputata sul Conto A505010204, “Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali” budget 2023 e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l'ottenimento del rimborso all'ATS Sardegna;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5016 (cinquemilasedici,00) in favore del Sig. P.A , a titolo di indennizzo per il latte distrutto;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5016,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIO NE	CONTO	CENTRO DICOSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
5_DPREV	1	A505010204 Rimborsi agli allevatori indennità abbattimento animali	DPC080107 Igiene degli allevamenti e delle produzioni Zootecniche ASL Oristano	€ 5.016,00

DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria - Ciclo passivo all'emissione dei relativi mandati di pagamento:

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. S.C Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on - line

IL DIRETTORE SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHICHE

Dott. Giuseppe Sedda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL di Oristano dal 26/07/2023 al 10/08/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni Legali della ASL n. 5 di Oristano (o suo delegato)

~~Dott.ssa Rosalba Muscas~~ Delegato